

REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI
approvato con Deliberazione di Consiglio n. 20 del 29/04/2013

Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, gli impianti pubblicitari su aree pubbliche, di uso pubblico, su aree private lungo le strade o in vista di esse, nel pieno rispetto delle norme e dei vincoli posti a salvaguardia e tutela della sicurezza della circolazione, dell'ambiente urbano, del paesaggio e delle zone di interesse storico artistico culturale ed ambientale del territorio comunale

Art. 2 – Tipologia degli impianti pubblicitari

Possono essere collocati nel territorio comunale solo le tipologie di impianti sotto definite:

1. "Insegna d'esercizio" corrispondente alla scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Sono equiparate ad insegne le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferisce, realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro. Per "pertinenze" si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

Per la tipologia, le dimensioni e la collocazione delle insegne si rimanda alla delibera C.C. n. 24 del 22/04/2004

2. "Preinsegna" corrispondente alla scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Nel centro storico rimangono in vigore le disposizioni contenute nella delibera C.C. n. 28 del 1 giugno 1998 e delibera G.C. n. 165 dell'8 ottobre 1998 e successive modificazioni (Regolamento Preinsegne ztl) e della delibera C.C. n. 97 del 22/12/2009 (Arredo Urbano)

4. E' vietata ogni forma pubblicitaria non contemplata nel presente regolamento e nelle delibere richiamate. Eventuali richieste in deroga dovranno essere autorizzate con apposito atto da parte della Giunta Comunale

Art. 3 - Limitazioni generali e deroghe

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari deve avvenire, dentro e fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni in deroga che seguono, previste dal presente Regolamento, in funzione della tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

A) Per quanto riguarda le strade comunali situate fuori dal centro abitato la distanza minima prevista per la collocazione della segnaletica sopra descritta è la seguente :

- mt. 5 prima e/o dopo i segnali stradali di indicazione, di pericolo e di prescrizione, e dagli impianti semaforici;

- mt 5 dall'area di intersezione con strada provinciale
- mt.1 dalla carreggiata;
- m. 5 da altre preinsegne

B) Nel centro abitato le preinsegne dovranno essere collocate ad una distanza di almeno mt. 1,00 dalla carreggiata stradale, fatte salve le distanze inferiori dipendenti da particolari condizioni geometriche della strada che rendono impossibile il rispetto di tale distanza minima previo parere della Polizia Municipale

Le preinsegne potranno essere collocate ad una distanza non inferiore a mt. 1,00 dall'intersezione, a condizione che le stesse siano di colore conforme alla segnaletica stradale, non ostacolino la lettura della segnaletica esistente e non costituiscano intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione

Fanno eccezione alla distanza sopra indicata gli impianti poste in modo parallelo al senso di marcia previo parere pm ,

Art. 4- Dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari

Nel centro abitato le preinsegne devono avere la misura massima di cm 100 x 20, mentre fuori dal centro abitato devono avere dimensione massima di cm 125x25

Sulla preinsegna dovrà essere indicato: 1) la tipologia dell'attività esercitata, 2) la denominazione dell'azienda 3) l'eventuale logo,

I mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

Ad ogni modo, i particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Occorre, pertanto, evitare che il colore utilizzato per i mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali, causandone una scarsa percettibilità.

Art. 5 - Mezzi pubblicitari installati con carattere di provvisorietà

In occasione di manifestazioni culturali, politiche, sportive, congressuali, espositive, convegnistiche, spettacolari e simili, all'interno del centro abitato, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari con caratteristiche di provvisorietà, con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

a) potranno essere esposti limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione, nonché alla settimana precedente ed alle 48 ore successive.

b) numero massimo di locandine: 3 per ogni manifestazione.

c) la posizione dovrà essere concordata con il Comando Polizia Municipale.

E' vietata l'installazione di tale cartellonistica nel centro storico.

Per gli spettacoli viaggianti (luna-park, circhi equestri, ecc.), potranno essere collocati cartelli con le prescrizioni e limitazioni di seguito indicate:

l'esposizione dei "cartelli" è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, oltreché alla settimana precedente ed alle quarantotto ore successive e solamente nei pressi dell'area individuata per la collocazione dei plateatici.

Art. 6- Collocazione delle preinsegne

Ogni richiedente non potrà ottenere autorizzazione alla collocazione di un numero superiore a 3 preinsegne per attività in tutto il territorio comunale, comprese le autorizzazioni di competenza dell'Amministrazione Provinciale.

Le preinsegne possono essere apposte in posizione autonoma, o in impianti unitari per un numero massimo complessivo di n. 6 frecce direzionali, con la precisazione che ogni richiedente non può collocare più di n. 1 cartello per impianto.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non autorizzare la collocazione di nuovi impianti, qualora nelle immediate vicinanze si trovino medesime strutture nelle quali non è stata raggiunta la quota massima di sei segnali.

La collocazione deve avvenire unicamente sulle strade che conducono al luogo segnalato entro una distanza di Km 5 dallo stesso.

L'installazione dei supporti è a carico di chi richiede il posizionamento della prima preinsegna e lo stesso autorizza immediatamente l'Amministrazione a rilasciare altre autorizzazioni per poter apporre sul solito impianto preinsegne fino al raggiungimento massimo di sei manufatti. Resta inteso che negli impianti plurimi, le spese sostenute verranno suddivise per i richiedenti in parti uguali e dovrà essere garantita la stabilità della struttura complessiva dell'impianto.

La collocazione dovrà avvenire solo su palina, rimanendo vietata la collocazione sui muri ed in particolare su edifici di interesse storico architettonico.

L'onere per la fornitura e l'installazione è a carico del soggetto interessato alla collocazione. Ugualmente fanno capo allo stesso la manutenzione ordinaria e straordinaria. In caso di impianti deteriorati, non stabili o caduti, il ripristino dovrà avvenire entro le 24 ore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere direttamente alla rimozione di impianti pericolosi per la pubblica incolumità, rimettendo successivamente le spese agli interessati.

Nel caso di cessazione dell'attività pubblicizzata è fatto obbligo al titolare di rimuovere la segnaletica apposta, ove l'interessato non ottemperi all'ordine nei tempi stabiliti, provvederà l'Amministrazione Comunale, con addebito ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione.

In ogni caso la segnaletica non può essere collocata sugli impianti di segnaletica viaria ordinaria, e non deve interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, prescrizione e indicazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non autorizzare o rimuovere la segnaletica che non rispetta le norme previste dal C.d.S

Art. 7- Procedure per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il titolare/ legale rappresentante che intende pubblicizzare la propria attività attraverso impianti di segnaletica, su strada comunale deve inoltrare apposita domanda diretta al Comune di San Gimignano, contenente le seguenti indicazioni:

- a) Generalità, residenza e codice fiscale del richiedente, ragione sociale e sede dell'attività, fotocopia del documento di identità
- b) individuazione del luogo per la collocazione, con indicazione della chilometrica e del lato stradale riferito alla direzione di marcia con riferimento al centro di San Gimignano
- c) ragione sociale e sede della ditta installatrice
- d) autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende installare sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità.

Alla domanda deve essere allegato:

- planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo ove si intende collocare il cartello segnaletico, indicazione della chilometrica,
- documentazione fotografica del luogo, idonea a visualizzare l'ambiente circostante

- bozzetto del mezzo pubblicitario da collocare con indicazioni delle dimensioni
- eventuale dichiarazione di assenso da parte del proprietario dell' edificio nel caso che il cartello sia apposto su muro.
- fotocopia del documento del Legale Rappresentante

Per le preinsegne visibili da strada provinciale, al fine di ottenere il previsto nulla osta, la documentazione sopra indicata va integrata da quanto richiesto dall'ente proprietario della strada (Amministrazione Provinciale)

L'ufficio individuato per il rilascio delle autorizzazioni è il Comando Polizia Municipale, che provvede a raccogliere i pareri/nulla osta di altri uffici e/o di altri enti, se necessari. L'autorizzazione di norma è rilasciata all'interessato entro 60 giorni, salvo interruzione dei termini per l'acquisizione dei pareri che devono essere forniti da parte di altri soggetti.

L'autorizzazione può essere richiesta sia dal soggetto che dispone a qualsiasi titolo dell'impianto oggetto della domanda, oppure dalla ditta fornitrice del segnale.

La validità dell'autorizzazione è di anni tre a far data dal rilascio, la stessa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e/o di tutela della sicurezza stradale, senza indennizzo alcuno.

Coloro che intendono sostituire o modificare impianti già autorizzati e conformi presente regolamento devono presentare nuova domanda.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non autorizzare la collocazione di segnali che per posizione, per colori o quant'altro non si armonizzino esteticamente con il contesto storico-architettonico. L'Amministrazione per sopravvenute e mutate esigenze può disporre lo spostamento o l'eliminazione dell'impianto segnaletico, senza dar luogo a indennizzi al soggetto autorizzato.

2. Disposizioni per le insegne: fermo restando quanto disciplinato dalla delibera C.C. n. 24 del 2004, si precisano i seguenti iter procedurali:

Per quanto riguarda le insegne da collocare fuori dal centro abitato, visibili da strada provinciale, una volta ottenuto il parere favorevole da parte del competente ufficio comunale, ai sensi del regolamento approvato con cc n. 24 del 2004, il tecnico abilitato deve presentare richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'ente proprietario della strada (Amministrazione Provinciale).

Per le insegne da collocare all'interno del centro abitato, visibili da strada provinciale, una volta ottenuto il parere favorevole da parte del competente ufficio comunale, occorre presentare richiesta di parere all'ente proprietario della strada, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale. .

Art. 8- Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'istallazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;

Art. 9 - Decadenza dell'autorizzazione

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione i seguenti casi:

- a) La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata.
- b) L'annullamento o la revoca, o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività.
- c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce.
- d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione.
- e) Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di notificazione,
- f) La mancata realizzazione dell'opera entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione
- g) Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario.

2. Sono considerate abusive tutte le forme di pubblicità poste in opera senza la prescritta preventiva autorizzazione. E' considerata, altresì, abusiva ogni variazione non autorizzata negli impianti pubblicitari. Sono considerate difformi, tutte le forme di pubblicità poste in opera in modo difforme dalle condizioni e caratteristiche dell'autorizzazione, sia per la forma, per contenuto, dimensioni, colori, sistemazione e ubicazione del mezzo pubblicitario.

In tutti i casi sopra indicati oltre alla contestazione delle sanzioni amministrative previste, sarà applicata la sanzione accessoria della rimozione dell'impianto, con imputazione delle spese sostenute a carico del trasgressore.

Art. 10 – Impianti pubblicitari istituzionali

A cura dell'Amministrazione Comunale, nel centro abitato e nelle strade di proprietà comunale, possono essere collocati impianti pubblicitari istituzionali indicanti servizi di pubblica utilità, luoghi o edifici di particolare interesse storico, o altra segnaletica che l'Ente ritiene opportuno collocare, anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento. La collocazione dovrà avvenire nel rispetto della sicurezza stradale, dietro parere della Polizia Municipale.

Art. 11 – Sanzioni

Per le violazioni al presente provvedimento, oltre alla sanzione accessoria della rimozione del manufatto abusivo, si applicano le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Regolamento Comunale, valgono le norme previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Per quanto concerne l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, compresa anche l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, si rinvia alle disposizioni degli specifici Regolamenti Comunali vigenti.